



*Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo*



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MONTALETTIGHE  
ESTERNO A SERVIZIO DELLA U.O. DI  
NEUROCHIRURGIA PRESSO L'ISTITUTO DI SCIENZE  
STOMATOLOGICHE DELL'A.O.U.P.  
"PAOLO GIACCONE"-**

**CIG: 051445802C**



## INDICE

CAPITOLO I .....	5.
OGGETTO DELL'APPALTO FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE .....	5
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO .....	6
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO .....	6
ART. 3. DESCRIZIONE DELLE OPERE .....	6
ART. 4. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO .....	6
ART. 5. FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE.....	6
ART. 6. CONDIZIONI DI APPALTO .....	6
ART. 7. VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.....	8
ART. 8. ECCEZIONI DELL'APPALTATORE.....	8
ART. 9. CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO.....	9
CAPITOLO II.....	10
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	10
ART. 10. OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO, DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E DI NORME.....	11
ART. 11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	11
ART. 12. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	12
ART. 13. CONTRATTO DI APPALTO.....	12
ART. 14. SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE .....	12
ART. 15. RISERVATEZZA DEL CONTRATTO .....	12
ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	13
ART. 17. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	13
ART. 18. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.....	13
ART. 19. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE .....	14
ART. 20. CUSTODIA DEI CANTIERI .....	14
ART. 21. PERSONALE DELL'APPALTATORE E DISCIPLINA NEI CANTIERI .....	14
ART. 22. SUBAPPALTI E COTTIMI – NOLI A CALDO – CONTRATTI DI FORNITURE – DIVIETI .....	15
ART. 23. RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI.....	15
ART. 24. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI .....	15
ART. 25. ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ .....	15
ART. 26. ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA .....	16
ART. 27. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE .....	16
ART. 28. ADDESTRAMENTO PER LA SICUREZZA .....	16
ART. 29. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA .....	17
ART. 30. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE ..	17
ART. 31. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO .....	20



## Area Gestione Tecnica e Logistica


Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

ART. 32.	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	21
ART. 33.	PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI.....	21
ART. 34.	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	21
ART. 35.	ANTICIPAZIONI DI SOMME.....	22
ART. 36.	PAGAMENTI IN ACCONTO.....	22
ART. 37.	INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE.....	23
ART. 38.	PREZZI DI ELENCO.....	23
ART. 39.	NUOVI PREZZI.....	23
ART. 40.	PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE.....	24
ART. 41.	REVISIONE DEI PREZZI.....	24
ART. 42.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	25
ART. 43.	PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	25
ART. 44.	CONTO FINALE.....	25
ART. 45.	COLLAUDO.....	25
ART. 46.	MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	26
ART. 47.	DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	26
ART. 48.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
ART. 49.	CONTENZIOSO.....	27
CAPITOLO III.....		28
	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	28
ART. 50.	MATERIALI IN GENERE.....	29
ART. 51.	ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO.....	29
	Acqua.....	29
	Calce aerea.....	29
	Calce idraulica.....	29
	Leganti idraulici.....	29
	Gesso.....	30
ART. 52.	SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO, ARGILLA ESPANSA, POMICE.....	30
	Sabbia.....	30
	Ghiaia - Pietrisco.....	30
	Argilla Espansa - Pomice.....	31
ART. 53.	MATERIALI FERROSI E METALLI VARI.....	31
	Profilati, barre e larghi piatti di uso generale.....	31
	Acciai per strutture metalliche.....	31
	Metalli vari.....	31
CAPITOLO IV.....		32
	MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI.....	32
ART. 54.	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.....	33
ART. 55.	OPERE IN FERRO.....	33
ART. 56.	COLLOCAMENTO IN OPERA DEI MATERIALI.....	33
ART. 57.	LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.....	34
CAPITOLO V.....		35



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

IMPIANTO ELEVATORE.....	35
ART. 58. PRESCRIZIONI GENERALI.....	36
Opere da realizzare .....	37
ART. 59. CARATTERISTICHE PRINCIPALI.....	37
ART. 60. COLLAUDO IMPIANTI .....	39
CAPITOLO VI.....	40
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	40
ART. 61. NORME GENERALI.....	41
ART. 62. DEMOLIZIONI.....	41
ART. 63. OPERE IN FERRO.....	41
ART. 64. VALUTAZIONE OPERE.....	42
ART. 65. VERIFICHE IMPIANTI.....	42
ART. 66. PERIODO D'AVVIAMENTO E MESSA A PUNTO DELL'IMPIANTO .....	42
ART. 67. PROVE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI .....	43
ART. 68. COLLAUDO IMPIANTI .....	43
ART. 69. GARANZIA DEGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE .....	44
ART. 70. REGOLA D'ARTE.....	44
ART. 71. OPERE MURARIE DI ASSISTENZA E COMPLETAMENTO .....	44
ART. 72. LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA .....	45
Manodopera.....	45
Noleggi.....	46
Trasporti .....	46



*Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo*



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

# CAPITOLO I

## OGGETTO DELL'APPALTO

### FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste finalizzate alla realizzazione di un montalettighe esterno a servizio dell'U.O. di Neurochirurgia presso il plesso di Scienze Stomatologiche di Via del Vespro, 129 Palermo secondo quanto meglio definito nella relazione tecnica descrittiva, che ne fornisce la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Si intendono inclusi anche gli oneri connessi alle verifiche e calcoli strutturali nonché la definizione di tutte le pratiche amministrative previste dalla normativa vigente.

**ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dei lavori ammonta presuntivamente ad €144.267,44 (centoquarantaquattromiladuecentosessantasette/44) esclusa I.V.A. a cui va sommato l'importo di €4.328,02 (quattromilatrecentoventotto/02) per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, per un importo totale di €148.595,46 oltre I.V.A.

**ART. 3. DESCRIZIONE DELLE OPERE**

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:

- Opere provvisoriale ed edili secondo quanto riportato nel computo metrico dell'appalto;
- Fornitura ed installazione di ascensore montalettighe ad azionamento oleodinamico, da installare in vano proprio esterno al fabbricato, avente portata-capienza pari a Kg. 1.250/15 persone, con le caratteristiche nel seguito descritte.

**ART. 4. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO**

Restano escluse dall'appalto tutte le opere o forniture che l'Amministrazione si volesse riservare di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

**ART. 5. FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE**

Le opere oggetto dell'appalto sono evidenziate negli elaborati di rito.

La Direzione dei Lavori potrà comunque apportare in fase esecutiva variazioni che si rendessero necessarie per una migliore esecuzione o in seguito a ulteriori approfondimenti di progetto.

**ART. 6. CONDIZIONI DI APPALTO**

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti i documenti, che formano parte integrante del contratto medesimo, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le Leggi, Regolamenti e del Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore dichiara già all'atto di presentazione dell'offerta, e riconferma all'atto della stipula del Contratto, a norma dell'art. 71 comma 2 del DPR 554/99, di:

1. aver preso visione degli elaborati progettuali;
2. avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere visitato la località interessata dai lavori prendendo conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche nonché degli impianti che la riguardano;
3. avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dei lavori;
4. avere accertato le condizioni dell'area per l'impianto del cantiere e del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
5. aver verificato la disponibilità di mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori;



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

6. avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
7. aver verificato la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
8. aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
9. avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operatività delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
10. avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
11. essere perfettamente edotto del programma dei lavori il cui svolgimento prevede l'esecuzione in una soluzione; dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
12. avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alla **NECESSITA' DI ASSICURARE IL MANTENIMENTO DELL'ATTIVITÀ OSPEDALIERA NELLE AREE NON CONSEGNATE** e quindi delle disposizioni in materia di sicurezza, verso le aree circostanti l'area di cantiere;
13. avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
14. avere accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture, come cavidotti e condutture sia aeree che interrato, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell'art.4 Legge 1/1978.

L'Appaltatore dichiara inoltre, per il fatto stesso di presentare l'offerta, di:

15. aver giudicato i lavori stessi realizzabili, aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendo gli elaborati progettuali adeguati e, pertanto, il progetto corretto e perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori, e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti;
16. avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
17. aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi nel loro complesso equi e remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
18. **di incaricarsi dell'onere delle verifiche e dei calcoli strutturali, ricorrendo a professionista ingegnere adeguatamente qualificato, nonché della definizione di tutte le pratiche amministrative previste dalla normativa vigente (presentazione dei calcoli al Genio Civile, autorizzazione ISPESL/INAIL etc..).**

L'assunzione dell'appalto implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, il tutto come ampiamente richiamato nel Capitolato, che possano influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, ma anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, e non escluse da altre norme del presente Capitolato, o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 7. VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e dell'articolo 149 del Regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002.

Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.


Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

**ART. 8. ECCEZIONI DELL'APPALTATORE**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

**ART. 9. CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO**

Per l'ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 si applicano le norme di cui all'art. n. 9 della Legge 109 dell'11.02.1994 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Regione Siciliana con Legge n. 7 del 02.08.2002 e s.m.i..

A norma dell'art. 19 comma 2 lettera a della Legge 11 febbraio 1994 n° 109 così come integrata dall'art. 17 della L.R. n°7 del 02 agosto 2002 e dalla L.R. 29 novembre 2005 n° 16.

Per l'ammissione alla gara d'appalto è richiesta la qualificazione dell'Impresa, conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio l'attività di costruzione di opere o interventi e per la cui realizzazione è richiesta una pluralità di specifiche lavorazioni.

- per la Categoria **OG11**

Classifica 1<sup>^</sup> per l'importo di € 148.595,46 + I.V.A.(centoquarantottomilacinquecentonovantacinque/46), subappaltabile nei limiti di legge compresi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso stimati in € 4.328,02 (quattromilatrecentoventotto/02 ) oltre I.V.A..




*Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo*



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

## CAPITOLO II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 10. OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO, DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E DI NORME**

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza:

- a) della Legge Regionale n. 7 del 02.08.2002 e ss. mm e ii. Disciplina degli appalti di lavori pubblici
- b) del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11.02.1994 n. 109 e ss. mm. e ii. approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
- c) del Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 11.02.1994 n. 109 e ss. mm. e ii. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145
- d) delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto
- e) Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F., modificata dalla L. 15. giugno 1893 n. 1893 e dal D.L. 06.03.1948 n. 341, ratificato dalla Legge 24.12.1951, n. 1585, per le parti non abrogate dalla successiva legislazione
- f) D.M. 37/08 (installazione impianti elettrici)
- g) D.P.R. 547/55 (norme prevenzione infortunii sul lavoro)
- h) D.P.R. 462/2001 (regolamento verifiche impianti elettrici)
- i) D. LGS. 81/08 (Testo Unico sicurezza sul lavoro) e ss. mm.,ii e correttivi

L'Appaltatore è, altresì, soggetto alla completa osservanza di:

- Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro
- Le leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa
- L'art. 17 della Legge 12/03/99 n. 68, in materia di diritto al lavoro di soggetti disabili
- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677, per quanto non derogati dalla normativa in tema di appalti pubblici applicabile e dai documenti integranti il contratto
- Leggi, Decreti e Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori
- Leggi, Decreti e Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori
- Leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto.

La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc., che regolano l'esecuzione delle OO.PP. e della loro accettazione incondizionata.

**ART. 11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto viene aggiudicato con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base di gara ai sensi della Legge Regione Sicilia n. 20 del 21 agosto 2007 ossia : la Commissione di gara, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50% delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.

La Commissione di gara calcola la media aritmetica delle offerte rimaste dopo l' esclusione fittizia di cui sopra : se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui sopra. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

Qualora la media risultante non dovesse consentire l'aggiudicazione, la Commissione di gara ripeterà la procedura ripartendo dal sorteggio del numero compreso fra 11 e 40.

Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.

La Commissione di gara procede poi all'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto in via provvisoria.

**ART. 12. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Nella presente procedura negoziata non è prevista alcuna cauzione provvisoria.

Per l'aggiudicatario, è prevista cauzione definitiva attraverso una polizza fidejussoria secondo le modalità di cui all'art. 30, commi 2, 2-bis e 2-ter del testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e ss. mm. e ii.

**ART. 13. CONTRATTO DI APPALTO**

Il contratto d'appalto sarà stipulato entro giorni 35 (trentacinque) dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati, l'Impresa può, mediante atto notificato all'Amministrazione sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Impresa non spetta alcun indennizzo né compenso, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'Impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelli delle opere provvisionali.

**ART. 14. SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE**

Sono a carico dell'Appaltatore:

- a) le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- c) le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- d) le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;
- e) le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.)
- f) le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.


Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante sono subordinate alla dimostrazione dell'eseguito versamento dell'importo delle imposte comprensivo delle eventuali maggiorazioni di cui sopra.

**ART. 15. RISERVATEZZA DEL CONTRATTO**

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi, e chiunque altro sia subordinato contrattualmente all'Appaltatore, ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali acquisiti nella presente procedura negoziata saranno trattati dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ii. e aggiornamenti (Codice in materia di protezione dei dati personali)

**ART. 17. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 554/99 fanno parte integrante del contratto d'appalto, i seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale d'Appalto
2. Computo Metrico

**ART. 18. CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI**

La consegna dei lavori, avverrà successivamente alla formale approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione o, per sopravvenute ragioni d'urgenza, dopo l'aggiudicazione definitiva, su autorizzazione al Direttore dei Lavori da parte del Responsabile del Procedimento.

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dall'art. 129 del D.P.R. n. 554/99. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n. 554/99, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data anche se la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella fissata per la prima convocazione. In caso di eventuale assenza dell'Appaltatore nel giorno stabilito per la seconda convocazione del Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore, ai sensi del comma 8 dell'art. 129 del Regolamento dei lavori pubblici, può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso d'accoglimento della domanda di recesso dell'Appaltatore dal contratto, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali e di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore ai limiti indicati dal Capitolato Generale d'Appalto. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per maggiori oneri dipendenti dal ritardo, quantificati nel modo indicato al comma 2 dell'art. 9 del Capitolato Generale.

In entrambi i casi la richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere formulata nei modi e termini prescritti al comma 4 dell'art. 9 del Capitolato Generale.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 dell'art. 9 del Capitolato Generale, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore, non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale. Anche in questo caso l'Appaltatore ha diritto al predetto compenso.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di Legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 15 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 125,00 1 circa (Euro CENTOVENTICINQUE/00); se il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data del verbale di consegna, si procederà ai sensi dell'art. 119 del Regolamento.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 art. 129 del D.P.R. n°554/99.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve redigere e mettere a disposizione dell'Amministrazione:

- a) eventuali proposte integrative del DUVRI;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano

---

<sup>1</sup> Generalmente pari a circa lo 0,1 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Provvederà, altresì, ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (art. 7, comma 1, Legge 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

Provvederà, altresì, ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (art. 7, comma 1, Legge 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

**ART. 19. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19.04.2000 n. 145 entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel comune della stazione Appaltante, dove questa e il Direttore dei Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare, con i medesimi tempi e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

Tale persona deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori e, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà essere immediatamente sostituita senza bisogno di alcun speciale motivo e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per il suo rappresentante sostituito.

**ART. 20. CUSTODIA DEI CANTIERI**

L'eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori le generalità del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

**ART. 21. PERSONALE DELL'APPALTATORE E DISCIPLINA NEI CANTIERI**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia d'approntamento d'opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione ed in materia di salute e igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- I regolamenti in vigore in cantiere;
- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza, e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potranno essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdotti nel cantiere.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 22. SUBAPPALTI E COTTIMI – NOLI A CALDO – CONTRATTI DI FORNITURE – DIVIETI**

È fatto divieto di qualunque forma di sub-appalto

**ART. 23. RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI**

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 18/7/74, n. 22 e sulla base delle direttive impartite con D.A. Industria n. 486 del 9 agosto 1975, a riservare il 50% delle forniture di materiali e lavorazioni necessarie all'esecuzione delle opere, ad imprese industriali ed artigiane con stabilimenti ed impianti fissi nel territorio della Regione siciliana.

Vanno escluse le forniture e le lavorazioni che non possono essere affidate per carenza tra le imprese siciliane, di specializzazioni o di attrezzature.

In tali casi, ove possibile, l'Appaltatore adotterà compensazioni per conseguire la quota di riserva.

La Direzione dei Lavori verificherà in corso d'opera e riferirà nella relazione finale, sull'osservanza della superiore disposizione di legge.

**ART. 24. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici e periodicamente, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

**ART. 25. ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ**


L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 26. ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA**

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione Appaltante:

1. eventuali proposte integrative del DUVRI;
2. un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione Appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore dei Lavori.

A pena di nullità del contratto d'appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 31 della Legge le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai Decreti Legislativi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli è tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

**ART. 27. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

Al direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Appaltatore, competono le conseguenti responsabilità:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori ovvero dal CSE o dalla Direzione dei Lavori.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'Appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

**ART. 28. ADDESTRAMENTO PER LA SICUREZZA**

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è il responsabile principale dell'addestramento per la sicurezza.

Dovranno essere particolarmente curati i seguenti aspetti o adempimenti:

- Designazione/elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del presente cantiere;
- Designazione, per il presente cantiere, dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
- Acquisizione della Relazione sulla valutazione dei rischi, contenente:
  - dettagliate informazioni fornite dal Committente sui rischi specifici esistenti nell'ambiente della costruzione o dei lavori;
  - valutazione dei rischi specifici propri del presente appalto;
  - individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
  - redazione del programma delle misure per il miglioramento della sicurezza nel tempo.
- Lettura in situ della Relazione sulla valutazione dei rischi;



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

- Identificazione in situ delle fonti di rischio;
- Verifica in situ dell'esatta disposizione della segnaletica di cantiere, nonché della presenza dei mezzi di sicurezza, prevenzione e cura, collettivi ed individuali;
- Esercitazione in situ sul corretto funzionamento dei mezzi di sicurezza e d'indossamento dei dispositivi individuali;

**ART. 29. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza, od in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori od il responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

**ART. 30. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. La pulizia generale dell'area interessata dai lavori.
2. Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
3. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere, con gli impianti necessari per assicurare una perfetta esecuzione delle opere appaltate; la recinzione del cantiere stesso, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori; la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere; la sistemazione delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
4. L'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. La costruzione d'eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori.
6. La realizzazione delle strade di servizio del cantiere e la sistemazione delle strade esistenti e dei collegamenti esterni ed interni, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione.
7. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l'esecuzione di eventuali opere provvisorie per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri.
8. La fornitura e la manutenzione di cartelli d'avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al T.U. 15 Giugno 1959, n. 393 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 Giugno 1959.
9. L'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e loro successive modificazioni.
10. La riparazione o il rifacimento d'eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Amministrazione Appaltante, la Direzione dei Lavori ed il personale di assistenza e sorveglianza da qualsivoglia responsabilità.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

11. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti e stradelle costruite a spese dell'Appaltatore), nello stesso e nelle opere eseguite e in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante. A richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
12. Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
13. La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
14. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, restandone sollevata sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza.
15. La costruzione di locali e servizi quali mensa, spogliatoi, servizi igienico-sanitari, ecc. in numero adeguato agli operai addetti ai lavori ed in base ai contratti collettivi di lavoro.
16. Le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori.
17. La costruzione (entro il recinto del cantiere o in luoghi prossimi designati o accettati dalla Direzione dei Lavori), la manutenzione e la pulizia di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed Assistenza dei Lavori, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione dei Lavori stessa e secondo le seguenti indicazioni minime:
  - superficie complessiva pari ad almeno 50 m<sup>2</sup>. suddivisa in due uffici, servizi igienici e archivio disegni, adeguatamente illuminati e condizionati.
  - dotati di scrivanie e scaffali, telefoni, fax, modem con linea ADSL, 2 personal computer collegati alla rete internet, plotter a colori A0, fotocopiatore A3 con funzione anche di stampante di rete, il tutto dotato di software per la gestione testi, contabilità lavori e disegni;
  - almeno n°1 autovettura per gli spostamenti della Direzione dei Lavori, del personale d'assistenza e dei collaudatori.
18. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
19. La redazione dell'eventuale piano di smaltimento delle tettoie in amianto presenti sull'area.
20. La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di m 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1°Giugno 1990, n. 1729/UL.  
Per la mancanza od il cattivo stato di uno o più cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una multa di € 60,00 ed una penale giornaliera di € 1500 dal giorno della contestata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione e l'importo della multa e della penale sarà addebitato sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.
21. La comunicazione alla Direzione dei lavori, quindicinalmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori:
  - a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative, per ciascun giorno della quindicina;
  - b) lavoro eseguito nella quindicina;
  - c) giorni della quindicina in cui non si è lavorato e cause relative.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

Le notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledì successivo alla quindicina e per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera di € 15,00, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato Generale per le irregolarità di gestione e per le grosse inadempienze contrattuali.

22. Il libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali.
23. L'assunzione, ove l'Appaltatore non n'abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo di categoria quale direttore tecnico del cantiere, che deve stare in cantiere; il nominativo e il domicilio del direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla Direzione dei Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
24. I compensi per il proprio rappresentante, per il direttore tecnico del cantiere, per i professionisti e consulenti tecnici o meno da lui nominati;
25. La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, i picchettamenti, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione dei Lavori.
26. L'esecuzione, presso istituti specializzati, di tutte le prove e le verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.  
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
27. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.;
28. Ogni onere e tassa per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali.
29. La presentazione all'Ufficio del Genio Civile, prima dell'inizio dei lavori, degli elaborati relativi ai calcoli statici di tutte le parti strutturali, fermo restando che l'approvazione dei calcoli strutturali da parte del Genio Civile stesso non solleva l'Appaltatore ed il Direttore di cantiere, ciascuno per le proprie competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
30. La presentazione, prima dell'inizio effettivo di ogni singola lavorazione, degli elaborati relativi al progetto di cantiere, nonché tutte le verifiche e le calcolazioni degli impianti tecnici.
31. L'esecuzione di una camera tipo secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori.
32. Ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc., che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore, riguardanti tutti gli impianti (fognante, idrico, elettrico, trattamento aria, ecc.).
33. Le spese per la fornitura di fotografie, nel formato cm 13x18, delle opere in corso nei vari periodi d'appalto, in doppia copia.
34. Le spese per la verifica del piano di sicurezza e di coordinamento elaborati dall'Amministrazione Appaltante e per la redazione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere.
35. La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte a collaudo e senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
36. Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, entro cinque giorni dal verbale di ultimazione.
37. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dal collaudatore o imposte dalle norme in vigore, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati ovvero laboratori ufficiali o ditte specializzate di fiducia dell'Amministrazione appaltante, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi od a quanto prescritto nella normativa o modalità di esecuzione;
38. I costi per l'ottenimento dei certificati di prova materiali relativi al collaudo statico, nonché ogni onere per l'esecuzione delle prove di carico, anche strumentale, a mezzo di Ditte specializzate;



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

39. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
40. Le spese per l'effettuazione di tutte le verifiche, sondaggi, indagini, controlli, prove di carico, ecc, nonché per tutte le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., utensili e personale occorrente per l'accertamento delle lavorazioni e delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori tecnico-amministrativi e per il collaudatore statico, che la direzione dei lavori o i collaudatori riterranno necessarie a proprio insindacabile giudizio, compresi gli eventuali ripristini allo stato originario delle opere;
41. Le certificazioni ai sensi della Legge 37/08 e ss. mm. e ii. per tutte le categorie impiantistiche previste dal citato provvedimento;
42. La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui alla Legge 37/08 e ss. mm. e ii., con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché, il Piano di Manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'Uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di Manutenzione e dal Programma di Manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore, così come previsti dalla vigente normativa in relazione alle categorie impiantistiche dell'opera.
43. Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di Prevenzione degli Incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16/02/1982 e della L. n. 818/1984, e successive modifiche e integrazioni.
44. L'esecuzione e la riproduzione di grafici e disegni "as built" alla fine lavori che rappresentino ciò che è stato effettivamente eseguito per opere edili, strutture ed impianti.
45. La guardiania e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la qualifica di cui all'art. 19 del presente Capitolato Speciale, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione.
- 46. le verifiche e i calcoli strutturali, ricorrendo a professionista ingegnere adeguatamente qualificato, nonché la definizione di tutte le pratiche amministrative previste dalla normativa vigente (presentazione dei calcoli al Genio Civile, autorizzazione ISPESL/INAIL etc..).**
47. Le tecnologie da impiegare sono già compensate nei prezzi di elenco e dunque a totale carico e spese dell'Appaltatore che nulla avrà a pretendere per indennizzi o compensi aggiuntivi. Ad ultimazione dei lavori, la demolizione e lo smontaggio delle opere provvisorie sarà a cura e spese dell'Appaltatore stesso con tempi e modalità concordate con la Direzione dei Lavori.  
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e negli eventuali compensi a corpo di cui all'art. 2 del presente capitolato.  
Detti eventuali compensi a corpo sono fissi ed invariabili, essendo soggetti soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

**ART. 31. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori resta stabilito complessivamente in **30 giorni naturali**, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 19.04.2000, n. 145) e nei limiti stabiliti dall'art. 117 del Regolamento la penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato è stabilita in **€ 125,00 (EURO CENTOVENTICINQUE/00)** circa per ogni giorno di ritardo e sarà applicata con deduzione dell'importo relativo dagli Stati di Avanzamento dei Lavori, successivi al previsto termine di ultimazione, calcolata nel giorno della loro emissione.

In ogni caso comunque, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 19.04.2000, n. 145) e nei limiti stabiliti dall'art. 117 del Regolamento l'importo complessivo della penale **non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale dei lavori.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà dell'acquisizione anticipata delle opere al fine della possibile attivazione, senza che l'Appaltatore possa opporsi.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 32. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

**Ciò premesso, condizione irrinunciabile è il permanere per tutto il tempo dei lavori della "funzionalità" della parte dell'edificio che rimane attiva.**

I lavori, i tempi assegnati, i percorsi interni ed esterni per raggiungere le aree, la protezione da inquinamento di qualsiasi tipo della parte d'edificio che rimane in piena attività dovranno fare parte di uno studio che **l'impresa dovrà sottoporre entro e non oltre 15 giorni** dalla data d'inizio effettivo dei lavori di ogni fase.

Detto studio dovrà essere approvato dalla D.L., dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore Sanitario del nosocomio.

Prima dell'intervento sull'area ove dovranno essere realizzati i lavori, l'Amministrazione provvederà a spostare tutti gli arredi, le attrezzature mobili ed in genere qualsiasi apparecchiatura, che sarà ad insindacabile giudizio della D.L. spostabile.

Tutte le altre apparecchiature non spostabili, dovranno essere protette, anche dalla polvere, in modo adeguato a cura e spese dell'Impresa, senza per questo potere avanzare pretese d'indennizzo poiché ciò è compreso e compensato per esplicito patto contrattuale nei prezzi unitari dell'elenco prezzi.

Qualora gli spostamenti previsti a carico dell'Amministrazione fossero richiesti all'Impresa, i costi relativi saranno rifiutati a questa con liste in economia.

Dovrà inoltre l'impresa, disporre di fonte di energia ausiliaria da reperirsi a cura e spese della stessa, se richiesto.

Nel tempo concesso è compreso il periodo necessario per l'avviamento del cantiere e per ottenere eventuali nullastata ai lavori.

**ART. 33. PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI**

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere effettuata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

**ART. 34. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite al comma 1 del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del Regolamento;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

**ART. 35. ANTICIPAZIONI DI SOMME**

Non sono previste anticipazioni di somme

**ART. 36. PAGAMENTI IN ACCONTO**

Non sono previsti pagamenti in acconto e il certificato per il pagamento sarà rilasciato contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto nonché a seguito del collaudo dell'opera previo rilascio del relativo buono d'ordine emesso dal Settore amministrativo di quest'Area.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per i lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Il pagamento, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dall'art. 102 del Regolamento, sarà effettuato nei modi e nei termini dell'art. 205 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999 e previo accertamento da parte dell'Amministrazione degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Detto pagamento non costituirà presunzione di accettazione di opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

Il termine di pagamento degli acconti e del saldo sono fissati dall'art. 29 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. del 19.04.2000 n. 145. e secondo le modalità di cui all'art. 114 del Regolamento



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 37. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

I pagamenti delle somme dovute saranno effettuati solo e soltanto alle persone che saranno indicate nel contratto come autorizzate a riscuotere e quietanzare e tale autorizzazione dovrà essere comprovata o mediante certificato della Camera di Commercio per le Ditte individuali o per mezzo di atti legali nel caso di Società.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

**ART. 38. PREZZI DI ELENCO**

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni sono indicati nell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Essi comprendono:

- a) riguardo ai materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè d'opera;
- b) riguardo agli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, di assicurazioni per infortuni ed oneri accessori di altra natura;
- c) riguardo ai noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso;
- d) riguardo ai lavori a misura ed a corpo, tutte le spese, per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, offerti dall'Impresa, si intendono determinati in base a calcoli di sua convenienza, a suo completo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

**ART. 39. NUOVI PREZZI**

Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell'esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione è la seguente:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'art. 14 della L.R. n. 7 del 02.08.2002;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i prezzi sono soggetti al ribasso d'asta ed ad essi si applica il disposto di cui al comma 4 dell'art. 26 della L. 109/94 così come recepita dalla L.R. n. 7 del 02.08.2002.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali in base a detti prezzi, comunque ammessi in contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento dei lavori pubblici, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 40. PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE**

Nessuna variazione o addizione al progetto può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nelle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 25 della L. 109/94 così come recepita e modificata dalla L.R. 7 del 02.08.2002 all'art. 21 e dall'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.1999 n. 145.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentiti il Responsabile del Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in un'apposita relazione da inviare alla Stazione Appaltante.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori.

Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25 comma 3 primo periodo della L. 109/94.

Le variazioni sono valutate a prezzo di contratto ma se comportano introduzione di nuovi prezzi si provvede secondo quanto previsto dall'art. 34 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere problemi di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5 per cento per tutti gli altri tipi di lavorazioni e che non comportino aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione varianti in aumento o in diminuzione che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce imprevisi.

Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della Stazione Appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del Procedimento e sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19.04.1999 n. 145 sono consentite varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore e con la sola eccezione di contratti affidati in appalto concorso.

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della L. 109/94 così come recepita dalla L.R. 7 del 02.08.2002 l'Amministrazione può ordinare una diminuzione dei lavori di contratto nel limite del quinto d'obbligo.

**ART. 41. REVISIONE DEI PREZZI**

A norma del 3° comma dell'art. 26 della L. 109/94 così come recepita dalla L.R. n. 7 del 02.08.2002 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Si applica, di contro, il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale ed il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto dai lavori stessi.

Tale percentuale è fissata, con Decreto dei Lavori Pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.



## **Area Gestione Tecnica e Logistica**

*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

In deroga a quanto previsto, ai sensi della L.R. 16/2005, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dall'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 5, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 6.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10% il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 5 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

L'Assessore Regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Per le finalità di cui al comma 3 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.

Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

### **ART. 42. ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'ultimazione dei lavori appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto alla Direzione dei Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito certificato di ultimazione.

### **ART. 43. PREMIO DI ACCELERAZIONE**

A norma dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145), risultando apprezzabile da parte dell'Amministrazione l'interesse che l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, si concede all'Appaltatore un premio determinato con gli stessi criteri del calcolo della penale (1 per mille dell'importo contrattuale) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione.

Nel caso in cui tale interesse non sia formalmente manifestato dalla Stazione Appaltante, il premio di accelerazione non sarà applicato.

### **ART. 44. CONTO FINALE**

Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro TRE mesi dalla data di ultimazione dei lavori accertata mediante apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Entro lo stesso termine la contabilità finale verrà trasmessa all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

### **ART. 45. COLLAUDO**

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo saranno portate a compimento nel termine di mesi sei (6) dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione.

Il Collaudatore, comunicherà con lettera raccomandata, al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori, al Responsabile della Sicurezza e all'Appaltatore la data della prima visita sui luoghi oggetto dell'appalto. Eventuali visite successive saranno fissate o con lo stesso mezzo o con annotazione sui verbali di visita.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore tutti i necessari e sufficienti mezzi d'opera e tutti gli operai necessari ad effettuare tutte le operazioni di verifica e di controllo ivi compresi i successivi ripristini.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione a norma di Codice Civile.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene all'art. 169 del Codice civile, con l'emissione del certificato di collaudo favorevole e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

È facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, disporre l'utilizzo parziale o totale delle opere, di ogni genere eseguite, senza che l'Appaltatore possa opporsi o avanzare diritti e/o pretese di sorta.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Decorso tale periodo, il collaudo si intende approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera.

**ART. 46. MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del verbale di collaudo, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice Civile.

**ART. 47. DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento o comunque in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto, cioè i prezzi depurati del ribasso d'asta.

Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dei lavori.

**ART. 48. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 31-bis della L. 109/94, il Responsabile del Procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori, dell'organo di collaudo, ove costituito, e, sentito l'Appaltatore, formulerà all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del Regolamento.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrare pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

**ART. 49. CONTENZIOSO**

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrare, deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del Regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrare non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.


Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande d'arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto d'appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del Regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.

Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.

In ogni caso, qualora le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis, di cui all'art. 43 del presente Capitolato, saranno rimesse al giudizio dell'Autorità Giudiziaria, il foro competente sarà quello di Palermo.




*Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo*



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

## CAPITOLO III

### QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 50. MATERIALI IN GENERE**

I materiali e quanto necessita per la realizzazione dell'opera proverranno dalle località che l'Appaltatore riterrà più di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia, dalla normativa del presente Capitolato Speciale e dalle prescrizioni degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati.

I materiali ritenuti non idonei dovranno essere allontanati immediatamente, a cura e spese dell'impresa e l'accettazione dei materiali da parte della D.L. non solleva l'Appaltatore dalle sue responsabilità.

**ART. 51. ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO**

**Acqua**

L'acqua dovrà essere proveniente da acquedotto e quando ciò non è possibile dovrà avere caratteristiche simili.

L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potrà contenere al massimo 0,1 g/litro di cloruri mentre per i calcestruzzi potrà contenere al massimo 1 g/litro di solfati.

**Calce aerea**

La fornitura e l'impiego delle calci aeree debbono uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L. 16.11.1939 n. 2237.

La calce dolce sarà di recente cottura, non dovrà contenere più del 4% di umidità, né più dell'8% di altre materie che non siano ossido di calcio. Spenta con acqua dovrà completamente trasformarsi in grassello.

Le calci in polvere dovranno provenire dallo spegnimento totale di ottime calci in zolle, attuato in stabilimenti specializzati.

La polvere dovrà essere fina, omogenea e secca. La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e bene riparati dall'umidità.

Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o muratura, mantenendola coperta. La calce destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature almeno 15 giorni.

**Calce idraulica**

La fornitura e l'impiego delle calci idrauliche devono uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L. 16.11.1939 n. 2231. Le calci dovranno provenire dalle migliori fornaci, saranno di recente cottura, colore uniforme non bruciate né vitree.

Saranno rifiutati tutti quei sacchi il cui contenuto contenga grumi o parti avariate o comunque dia segni di aver subito l'azione dell'umidità.

Le calci idrauliche si distinguono con la seguente nomenclatura e caratteristiche:

- calce idraulica naturale od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm<sup>2</sup>.);
- calce eminentemente idraulica od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm<sup>2</sup>).


Le calci idrauliche dovranno essere conservate a secco, al riparo dalle piogge, su pavimenti in legno o cemento.

**Leganti idraulici**

I cementi dovranno avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 3 Giugno 1968 così come modificato dal D.M. 20 Novembre 1984 ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e l'Appaltatore sarà responsabile sia della qualità sia della buona conservazione del cemento.

I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrici o fogli di polietilene.

La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui all'art. 3 della Legge 26 Maggio 1965 n. 595.



## **Area Gestione Tecnica e Logistica**

Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra i tipi e le classi di cemento.

Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità di acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere opposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art. 3 della legge 26 Maggio 1965 n. 595.

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata mediante prelievo di campioni come stabilito dall'art. 4 della Legge sopra ricordata.

I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati quelli che presentassero manomissioni.

Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sarà rifiutato e dovrà essere allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, la Direzione Lavori potrà far eseguire su cemento approvvigionato, ed a spese dell'Appaltatore, le prove prescritte.

### **Gesso**

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fina macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglia a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea, dovrà essere conforme alla norma UNI 6782 - 73 e dovrà essere di prima qualità per gli intonaci e di seconda qualità per i muri.

Il gesso, confezionato in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego, asciutto ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il nominativo del produttore, la qualità ed il peso del prodotto e dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità.

## **ART. 52. SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO, ARGILLA ESPANSA, POMICE**

### **Sabbia**

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale od artificiale ma dovrà essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovrà essere ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovrà essere scevra da materie terrose, argillose, limacciose e pulverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare una perdita di peso superiore al 2%.

La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e le murature di paramento od in pietra da taglio.


L'accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985 e la distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.

### **Ghiaia - Pietrisco**

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo, pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.

I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree e dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose e avranno la granulometria che sarà indicata dalla Direzione Lavori in funzione delle opere da eseguire.

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti prescritti nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi dovranno avere la granulometria indicata dalla Direzione Lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed alle modalità di posa in opera precisando che la dimensione massima degli elementi stessi dovrà essere tale da non superare il 60-70% dell'interferro ed il 25% della dimensione minima della struttura.

**Argilla Espansa - Pomice**

Gli inerti leggeri di argilla espansa dovranno essere formati da granuli a struttura interna cellulare clinkerizzata con una dura e resistente scorza esterna.

Ogni granulo di colore bruno, dovrà avere forma rotondeggiante ed essere scevro da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura, dovrà avere la granulometria prescritta e dovrà galleggiare sull'acqua senza assorbirla.

Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli di pomice asciutti e scevri da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, dovranno essere la granulometria prescritta e per gli impieghi strutturali dovranno possedere una resistenza meccanica granulare non inferiore a 15 N/mm<sup>2</sup> (150 Kg/cm<sup>2</sup>).

**ART. 53. MATERIALI FERROSI E METALLI VARI**

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciate, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato dal D.P. 15 luglio 1925 e dalle vigenti norme UNI; dovranno, altresì, presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

**Profilati, barre e larghi piatti di uso generale**

Dovranno essere di prima qualità, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni, dovranno, altresì, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera.

**Acciai per strutture metalliche**

Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati così dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al parte quarta del D.M. 27 luglio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Metalli vari**

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere conformi alle vigenti norme UNI, delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata.



*Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo*



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

## CAPITOLO IV

### MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 54. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

Premesso che i lavori dovranno eseguirsi in parte all'interno di una struttura esistente e funzionante, all'appaltatore è fatto obbligo, ed è compreso tra gli oneri di capitolato, di adottare tutti gli accorgimenti necessari per non interferire con il regolare svolgimento dell'attività ospedaliera, che dovrà continuare senza intralci e limitazioni di sorta.

Le demolizioni di impianti esistenti, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le restanti murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore, deve, inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale, con prezzi indicati nell'elenco.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

**ART. 55. OPERE IN FERRO**

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione Lavori, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che prestino imperfezione od indizio d'imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

**ART. 56. COLLOCAMENTO IN OPERA DEI MATERIALI**

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna,



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Il montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti e le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

**ART. 57.       LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse del 6% all'anno, secondo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Generale.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.



*Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo*



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

## CAPITOLO V

### IMPIANTO ELEVATORE



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 58. PRESCRIZIONI GENERALI**

L'impresa è obbligata all'osservanza di ogni legge, decreto o regolamento vigente o che sia emanato in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori che abbia comunque applicabilità con i lavori di cui trattasi, compresi i regolamenti e le prescrizioni comunali sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dal mancato rispetto di dette norme.

Rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi tutte le leggi ed i regolamenti in vigore ed in particolare si richiamano:

Norme sulla sicurezza del lavoro D.P.R. n.547 del 27.04.1955,

D.P.R. 462/2001;

Norme generali per l'igiene del lavoro D.P.R. n.303 del 19.03.1956;

D.P.R. n°164 del 07.01.1956 e - D.P.R. n°302 del 19 .03.1956, D.L.G.S. 81/08 e s.m.i.;

Legge 13/07/1965 n° 615; D.P.R. 22/12/1970 n° 1391; Circolare Min. Interni n° 73 del 29/07/1975; D.M. 01/12/1975; D.P.R. 28/06/1977 n° 1052; D.M. 10/03/1977; .

Circolare n° 13011 del 22/11/1974 «Requisiti fisico-tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione»

D.P.R. 14/01/1997 «Approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province do Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»

Circolare n° 31 del 31/08/1978 «Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati o macchina generatrice elettrica od a macchina operatrice»

Decreto Ministeriale 23.03.2008 n°38 e Regolamento di attuazione della Legge 46/90.

D.P.R. 462/2001;

norme UNI e norme CEI per la parte elettrica degli impianti;

Norme Tecniche emanate dagli Enti ed Associazioni Competenti (VV.FF., I.S.P.E.S.L., ecc.);

Per le parti soggette ai regolamenti vigenti: ISPEL/INAIL (ex ANCC), Ispettorato del Lavoro, ASP, ecc. l'Appaltatore dovrà provvedere a fare eseguire tutte le prove e verifiche necessarie al fine di ottenere l'autorizzazione al regolare esercizio.

Dovranno essere forniti all'AMMINISTRAZIONE. tutti i disegni di montaggio e d'officina di tutte le apparecchiature che abbisognano di opere accessorie per la posa in opera, quali basamenti, inserimenti nelle strutture edili, etc.

Oltre a quanto in precedenza, la Ditta dovrà redigere entro trenta giorni dalla ultimazione, quanto segue:

- i **disegni definitivi degli impianti**, così come effettivamente realizzati, completi di piante, sezioni, schemi, etc.; il tutto quotato, in modo da potere verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi. Di tali disegni la Ditta deve fornire file completi, un controlucido e due copie complete.
- una **monografia** sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, di taratura, istruzioni di messa in funzione e norme di manutenzione.

Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenuti i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione e funzionamento e per ogni macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni.

La Amministrazione prenderà in consegna gli impianti solo dopo l'ultimazione dei lavori e non appena la Ditta avrà ottemperato a quanto previsto nelle presenti norme.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, ultimati gli impianti, di imporre alla Ditta la messa in funzione degli stessi, rimanendo però essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino a quando non avrà ottemperato a quanto previsto nel presente paragrafo, cioè fino a quando la Amministrazione Appaltante potrà prendere in consegna l'impianto.

Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in tale periodo, i soli costi d'energia.

La garanzia sull'impianto fissata in due anni, decorrerà dalla data di consegna ufficiale degli impianti all'Amministrazione.

Gli impianti oltre che essere realizzati rispettando le norme di cui al presente capitolato, devono essere eseguiti a regola d'arte, intendendosi indicare, con detto termine, tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

Gli impianti devono realizzarsi il più possibile in conformità agli allegati di progetto; ogni discostamento o modifica deve essere dettato da inconfutabili esigenze tecniche e comunque previa autorizzazione scritta della D.L..



## Area Gestione Tecnica e Logistica

Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

Qualora la Ditta avesse eseguito opere in difformità, senza la preventiva approvazione, è in facoltà della D.L. ordinarne la demolizione e il rifacimento secondo progetto, senza che la ditta per questo abbia diritto ad alcun compenso.

### Opere da realizzare

Si provvederà alla realizzazione dei seguenti impianti:

Opere provvisorie ed edili secondo quanto riportato nel computo metrico dell'appalto;

Ascensore montalettighe ad azionamento oleodinamico, da installare in vano proprio esterno al fabbricato, avente portata-capienza pari a Kg. 1.250/15 persone, con le caratteristiche descritte nel seguito.

### ART. 59. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'impianto elevatore deve avere le seguenti caratteristiche:

#### Struttura esterna

Incastellatura autoportante in acciaio zincato costituita da profili del tipo IPE e HE, ancorata su fondazione in c.a. appositamente realizzata. Copertura in pannelli coibentati, gronda e discendente pluviale in lamiera preverniciata. Griglie per l'aerazione sommitale. Tamponamento esterno in cristallo di sicurezza stratificato dello spessore 10/11 mm, tagliato a misura e montato con tutti gli accorgimenti atti ad impedire deformazioni, vibrazioni e nel contempo idonei a consentirne la libera oscillazione. Inclusi i giunti di dilatazione, la tinteggiatura e la pulitura finale.

#### Azionamento oleodinamico in taglia avente:

- portata centralina oleodinamica 180 - l/min.
- avviamento stella triangolo
- potenza motore pompa 25 hp/kw 18,3
- pistone 150x6x3800
- stelo pistone in due pezzi
- resistenza riscaldamento valvole

#### Azionamento impianti:

- cilindro a semplice effetto con pistone tipo a tuffante semplice agente ad azione indiretta e posto entro il vano corsa
- gruppo motore pompa costituito da un motore asincrono trifase ad alta velocità e pompa del tipo volumetrica a viti, immersa in un serbatoio contenente l'olio per la trasmissione del movimento
- distributore oleodinamico ad elettrovalvole per il controllo di accelerazione, velocità di marcia, decelerazione e livellamento
- Velocità-0,48 m/s
- Arresti: n. 3 fermate, n. 3 servizi, n. 1 accesso
- Corsa utile m. 13,74 circa
- Testata m. 3,50 circa
- Fossa m. 1,20
- Locale macchine: Posizionato in basso, in armadio metallico a due ante avente dimensioni circa m. 0,68 x 1,05 x 2,10H
- Manovra: Automatica a pulsanti, quadro di manovra con tecnologia a microprocessore con autodiagnosi guasti con emergenza ritorno al piano, con apertura porte 125VCA.
- Bottoniera in cabina a colonna con pulsanti di comando per ogni piano servito, più ALT ed ALLARME.
- Bottoniera di manovra, posta sul tetto di cabina, del tipo regolamentare DM 587/87
- Allarmi:- Rispondenti alle normative vigenti (sirena d'allarme, n. 1 citofono all'interno della cabina, n. 1 citofono nel locale macchine, n. 1 combinatore telefonico ai sensi della legge 95/16)

#### Cabina:



## Area Gestione Tecnica e Logistica

Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

- in lamiera d'acciaio verniciata in antiruggine e con rivestimento in acciaio antigraffio, avrà dimensioni di: larghezza mm. 2100, profondità mm. 1300, altezza mm. 2150. Fondo fisso, illuminazione multiforo con lampada fluorescente, bottoniera delle dimensioni 180x2008 DM 236-95/16/CE, pulsanti -1/1/3, corrimano tondo in inox lucido, zoccoli e angoli tondi in alluminio anodizzato, pavimento in lamiera verniciata antiruggine con rivestimento in gomma, installazione luce d'emergenza compreso copro illuminante e gruppo di carica con autonomia 3h del tipo regolamentare (DM. 587/87). Ventilazione naturale ubicata nella parte alta della cabina

### Organi di sospensione cabina:

- Struttura metallica portante la cabina adeguata ai carichi
- Pulegge di rinvio dimensionate in relazione alle funi che debbono trattenerlo
- Funi di sospensione in acciaio, flessibilissime largamente dimensionate in relazione al lavoro a cui sono adibite.

### Dispositivi di sicurezza eccesso di velocità:


- Apparecchio paracadute rispondente alle norme EN 81.2
- Sospensione della cabina completa di apparecchio paracadute a presa istantanea
- Valvola differenziale sul cilindro, che blocca la discesa della cabina in caso di eccesso di velocità
- Ammortizzatori a molle elicoidali posti nel fondo fossa installati sotto l'intelaiatura cabina.

### Segnalazioni in cabina:

- Accessori di cui al DPR 503: pulsanti di comando con numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille riportanti l'indicazione dei piani serviti, apertura porta ed allarme; segnalazione acustica di arrivo al piano; segnalazione acustica e luminosa di avvenuta ricezione, all'esterno, della chiamata d'allarme; bottoniera di cabina con piastra in alluminio anodizzato.
- n. 1 Operatore luce 2000 mm., 4AOC motore 125 VCA, completo di soglia, staffe e paramento.

### Porte di piano:

- n. 3 Monobloc , complete di soglie e staffe ad apertura CENTRALE luce 2000x2000,
- Serrature con blocco di sicurezza DM 587/87 che non permette l'apertura delle porte o cancelli ai piani se la cabina non è presente al piano stesso.
- Speciali contatti a funzionamento obbligato che non permettono il funzionamento dell'impianto, qualora una o più porte ai piani non fossero chiuse perfettamente.
- Porte in lamiera con ante rivestite in acciaio antigraffio
- Bottoniere di piano
- Accessori obbligatori DPR 503
- Placca di riconoscimento del piano con scritte in Braille
- Segnalazione acustica e luminosa di ALLARME
- Segnalazione luminosa di colore rosso con scritto occupato
- Piastra pulsantiera in acciaio inox satinato naturale
- Bottoniera di piano "o" con display
- Guide: Costituite da profilati metalli a T in acciaio trafilato, di sezione adeguata, con staffe di ancoraggio guide atte ad essere fissate nel vano corsa. N.2 colonne RP 125/B (125x82x16/B)
- Opere elettriche: Alimentazione elettrica F.M. 380 V, luce 220 V 50Hz. Quadro elettrico di controllo IP55 con n. 1 magnetotermico quadripolare e n. 3 magnetotermici bipolari per luce vano, cabina e locale macchine; canalina metallica e conduttori di adeguata sezione per allacciamenti al quadro generale ove allocare n. 1 magnetotermico differenziale tripolare e n. 1 magnetotermico differenziale bipolare per luce. Impianto conforme al D.M. 37/08



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

**ART. 60. COLLAUDO IMPIANTI**


Il collaudo definitivo dell'impianto dovrà accertare:

- che le strutture siano conformi a quanto richiesto in fase di gara;
- l'efficienza dell'impianto elevatore;
- l'efficienza dell'impianto elettrico;
- quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dal Collaudatore.

L'appaltatore avrà l'onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire l'energia necessaria, i combustibili, le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro sia ritenuto necessario da parte della D.L. e/o del Collaudatore.

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti, come stabilito dal D.M. 37/08, comprendente una relazione contenente tra l'altro la tipologia dei materiali impiegati; detta relazione sarà inoltre parte integrante del progetto esecutivo di cantiere, con tutti gli elaborati di cui ai paragrafi "documentazione finale"

.



*Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo*



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

## CAPITOLO VI

### **NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

**ART. 61. NORME GENERALI**

I prezzi contrattuali al netto del ribasso d'asta od aumento contrattuale sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed gli obblighi precisati nel presente Capitolato Speciale, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all'atto della misurazione, dovessero risultare superiori; potrà tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi.

**ART. 62. DEMOLIZIONI**

I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature o strutture si applicheranno al volume o alla superficie effettiva delle strutture o delle murature da demolire.

Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato Speciale ed in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali nonché i ponti di servizio, le impalcature, e sbatacchiature.

I prezzi medesimi, al netto del ribasso d'asta od aumento contrattuale offerto sotto tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale e del contratto si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo l'eventuale applicazione delle leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, a semplice richiesta della Direzione Lavori, verranno addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che egli avrebbe potuto provvedere, e cioè allo stesso prezzo fissato per questo elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale al netto del ribasso d'asta o all'aumento contrattuale.

L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo netto di lavori, in conformità a quanto dispone l'art. 40 del Capitolato Generale.

**ART. 63. OPERE IN FERRO**

Tutti i lavori in ferro saranno, in genere, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e le coloriture.

Nei prezzi dei lavori in ferro è compreso ogni e qualunque compenso per le forniture accessorie, per lavorazioni, montaggio e posa in opera.

Sono pure compresi nei compensati:

l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;

gli oneri e le spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute negli articoli specifici;

il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppia T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri d'appoggio, ovvero per collegare due o tre travi, tra di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione Lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato normale o precompresso, oltre alla lavorazione e allo sfilo, è compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro e la posa in opere dell'armatura stessa.

**ART. 64. VALUTAZIONE OPERE**

La valutazione dei vari elementi degli impianti sarà effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o con riferimento ad altre specifiche modalità di misura, in rapporto a quanto particolarmente stabilito nell'elenco dei prezzi; ove invece il prezzo di ciascun impianto fosse stabilito forfettariamente, esso comprende e compensa, se non diversamente previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni principali ed accessorie e gli oneri stabiliti nei relativi articoli del Capitolato Speciale.

**ART. 65. VERIFICHE IMPIANTI**

Si intendono tutte quelle operazioni atte a rendere l'impianto perfettamente funzionante, comprese le prove

Le verifiche saranno eseguite in contraddittorio e verrà redatto apposito verbale. I risultati di dette prove dovranno citarsi nei collaudi.

Sarà eseguita una verifica intesa ad accertare che il montaggio di tutti gli apparecchi, materiali, ecc., sia stato eseguito correttamente e secondo le buone regole dell'arte e che la qualità dei componenti impiegati non sia inferiore alle prescrizioni contrattuali.

L'appaltatore avrà l'onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire l'energia necessaria, i combustibili, le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro sia ritenuto necessario da parte della D.L. e/o del Collaudatore.

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti, come stabilito dal D.M. 37/08, comprendente una relazione contenente tra l'altro la tipologia dei materiali impiegati; detta relazione sarà inoltre parte integrante del progetto definitivo di cantiere.


**ART. 66. PERIODO D'AVVIAMENTO E MESSA A PUNTO DELL'IMPIANTO**

A lavori ultimati avrà inizio un periodo di messa in esercizio e regolazione degli impianti, durante il quale Ditta appaltatrice dovrà provvedere ad effettuare tutte le operazioni di messa a punto delle installazioni. Durante tali prove gli impianti saranno gestiti dal personale della Ditta appaltatrice che dovrà assicurare la necessaria manutenzione, la pulizia e la sostituzione dei materiali e prodotti di consumo. Nello stesso periodo, per richiesta della Committente, il personale della Ditta appaltatrice potrà essere affiancato da personale della Committente che dovrà essere istruito alla gestione degli impianti dall'Appaltatore.

Al termine del periodo sopra descritto, su notifica dell'Appaltatore, la Committente predisporrà, nei termini del programma generale, il collaudo provvisorio; esso potrà essere effettuato soltanto se gli impianti saranno ultimati e, a giudizio della D.L., in condizioni tali da consentire una completa valutazione delle installazioni.

È a carico della Ditta appaltatrice la messa a punto di tutte le apparecchiature di regolazione automatica e d'eventuali software di gestione degli impianti, in modo da consegnarle perfettamente funzionanti e rispondenti alle funzioni cui esse sono destinate.

La messa a punto dovrà essere eseguita, prima del collaudo provvisorio da personale specializzato, inviato dalla casa costruttrice della strumentazione, rimanendo però la Impresa installatrice unica responsabile di fronte alla Committente.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

In particolare, a fine lavori, la Ditta appaltatrice dovrà consegnare una raccolta con la descrizione dettagliata di tutte le apparecchiature, gli schemi funzionali, le istruzioni per la messa a punto.

Gli oneri per la messa a punto dell'impianto elevatore, gli schemi e istruzioni s'intendono compresi nei prezzi contrattuali e per questi, non potrà essere richiesto nessun maggior costo.

Si precisa che le indicazioni riguardanti la regolazione fornite dalla Committente possono anche non comprendere tutti i componenti necessari alla realizzazione della regolazione automatica, ma resta però inteso che la Ditta appaltatrice, nel rispetto della logica e funzionalità richiesta, deve comprendere nel prezzo della propria offerta e della propria fornitura tutti i componenti, anche se non esplicitamente indicati negli schemi e tavole di progetto, necessari per fornire completa e perfettamente funzionante la regolazione automatica.

Tutte le apparecchiature di regolazione s'intendono fornite in opera, e complete, dei collegamenti elettrici necessari al loro funzionamento.

**ART. 67. PROVE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI**

Entro trenta giorni naturali dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procederà all'avvio delle prove tecniche di funzionamento delle opere compiute, verbalizzando in contraddittorio con la Ditta appaltatrice i risultati e gli eventuali difetti di costruzione ed in questo caso invitando la Ditta appaltatrice ad eliminarli entro un termine ritenuto adeguato, che sarà precisato nel verbale sopraddetto.

Le prove devono mirare alla verifica del funzionamento di tutto l'impianto, secondo le aspettative previste e quindi gli impianti dovranno essere mantenuti in funzione per un periodo sufficiente a valutare la "risposta" dell'intero sistema (efficienza organi di controllo e sicurezza, ecc.)

In sede di verifica delle prove tecniche di funzionamento, la Ditta appaltatrice dovrà presentare tutta la documentazione tecnica aggiornata al "come costruito", nonché le attestazioni delle avvenute denunce e/o collaudi da parte degli Enti aventi giurisdizione.

Il favorevole esito delle suddette prove funzionali costituirà soltanto la prova della generica buon'esecuzione o del generico funzionamento e non quella del raggiungimento delle garanzie prescritte dal contratto, nè della perfetta esecuzione e/o del regolare ed ineccepibile funzionamento.

Dalla data dell'ultimo verbale delle prove tecniche di funzionamento l'opera si intende completamente eseguita, sempre che non sussistano, a giudizio della D.L., difetti tali da rendere l'opera "non pienamente utilizzabile", fermo restando l'obbligo della Ditta appaltatrice di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti o manchevolezze riportandosi, allora, la data di completamento a quella in cui si sarà verificata l'eliminazione stessa; si tenga altresì presente che la Ditta appaltatrice sarà pure tenuta a fornire tutte le apparecchiature di misurazione dei parametri richiesti dalla D.L..

In caso d'installazione di sistemi d'emergenza d'alimentazione elettrica, la Direzione lavori si riserva la facoltà di scegliere le prove da effettuare alla presenza di tecnici della la Ditta appaltatrice e dell'azienda produttrice del macchinario.

**ART. 68. COLLAUDO IMPIANTI**

Il collaudo definitivo dell'impianto dovrà accertare :

- che le strutture siano conformi a quanto richiesto in fase di gara;
- l'efficienza dell'impianto elevatore;
- l'efficienza dell'impianto elettrico;
- quanto altro previsto dalle normative vigenti o ritenuto necessario dal Collaudatore.

L'appaltatore avrà l'onere durante tutte le verifiche ed i collaudi di fornire l'energia necessaria, i combustibili, le maestranze, gli strumenti di misura, gli eventuali ripristini e quanto altro sia ritenuto necessario da parte della D.L. e/o del Collaudatore.

L'Appaltatore dovrà, prima della stesura del certificato di collaudo, rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti, come stabilito dal D.M. 37/2008, comprendente una relazione contenente tra l'altro la tipologia dei materiali impiegati; detta relazione sarà inoltre parte integrante del progetto definitivo di cantiere, con tutti gli elaborati di cui al punto di cui ai paragrafi "documentazione finale"

Prima della consegna delle opere all'Amministrazione, l'appaltatore dovrà formare, anche per il tramite di tecnici delle case costruttrici degli apparecchi installati (obbligatorio per il sistema di regolazione), il



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

personale dell'Amministrazione addetto alla conduzione, all'impiego, al funzionamento e alla gestione dell'impianto.

Tale formazione dovrà essere eseguita anche non in un'unica soluzione a collaudo avvenuto, ma anche durante il corso dei lavori se l'appaltatore accetta di consegnare in via provvisoria quei locali ultimati, qualora l'Amministrazione ne richiede l'anticipata presa in possesso.

**ART. 69. GARANZIA DEGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE**

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna tutti gli impianti o parte di essi dopo l'ultimazione delle singole fasi di lavorazione, imponendo alla Ditta la messa in funzione degli stessi, rimanendo però essa Ditta unica responsabile e con la totale conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria in completo carico della Ditta stessa, fino a quando non avrà ottemperato alla consegna della documentazione finale e delle verifiche sugli impianti da attivare. Restano esclusi dagli oneri della Ditta, in tale periodo, i soli costi di energia elettrica.

Dovrà inoltre formare, anche per il tramite di tecnici delle case costruttrici degli apparecchi installati, il personale dell'Amministrazione addetto alla conduzione, all'impiego, al funzionamento e alla gestione dell'impianto, istruendolo circa le modalità di funzionamento, di conduzione e di manutenzione, come già detto anche in più riprese in caso di consegne parziali e successive delle opere.

L'Appaltatore avrà l'onere e l'obbligo di garantire gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia ancora per il regolare funzionamento fino a due anni dall'approvazione amministrativa e tecnica del certificato di collaudo dell'intera opera.

Pertanto, fino alla scadenza di tale periodo, l'Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a proprie spese, tutti i guasti e le imperfezioni dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili all'ordinario esercizio.

Viene comunque stabilito che l'Appaltatore, prima della rata di saldo, rilasci polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo dell'impianto stesso. Detta polizza sarà svincolata al termine del periodo di garanzia sopra detta.

**ART. 70. REGOLA D'ARTE**

Gli impianti oltre che essere realizzati rispettando le norme di cui al disciplinare ed al C.S.A., devono essere eseguiti a regola d'arte, intendendosi indicare, con detto termine, tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

Gli impianti devono realizzarsi il più possibile in conformità agli allegati di progetto; ogni discostamento o modifica deve essere dettato da inconfutabili esigenze tecniche e comunque previa autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.

Qualora la Ditta avesse eseguito opere in difformità, senza la preventiva approvazione, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinarne la demolizione e il rifacimento secondo progetto, senza che la ditta per questo abbia diritto ad alcun compenso.

**ART. 71. OPERE MURARIE DI ASSISTENZA E COMPLETAMENTO**

Sono compresi nei prezzi di elenco degli impianti tutte le opere murarie che si rendessero necessarie per la loro esecuzione.

Le opere e gli oneri di assistenza compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
- ripristino muratura, intonaci, coloritura pareti, ripristino pavimentazione e quanto altro interessato dalle tracce, dai fori, etc. di cui sopra;
- muratura di scatole, cassette, sportelli, staffe per canali, supporti di qualsiasi genere;
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.



## Area Gestione Tecnica e Logistica

Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, l'interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- cavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
- ponteggi di servizio interni ed esterni;
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti sono compresi integralmente nei prezzi di elenco; nessun altro spetta all'appaltatore.

### ART. 72. LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA

#### Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione Lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate la disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante, l'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerate subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministratore appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.



**Area Gestione Tecnica e Logistica**  
*Responsabile Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi*

**Noleggi**

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

E' a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, e la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per i meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo di ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

**Trasporti**

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.